

COMUNE DI CROTONE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

- *Approvato con deliberazione n° 65 del 21.07.1992, esecutiva il*
- *Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22.07.1994, esecutiva il 30.11.1994.*
- *Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.05.1995, esecutiva il 29.05.1995*

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- C.C. n. 71 del 28.11.1997 (cimitero monumentale)
- Vedi delibera GC n. 22/2001 (individuazione area caduti in guerra)

^^^^^^^^^^^^^^^^

- vedi delibera GC n. 20/2000 (graduatoria concessione cappelle ed edicole funerarie cimitero cittadino)
- vedi delibera GC n. 10/2003 (indirizzi per assegnazione cappelle ed edicole funerarie)
- vedi determina n. 934/2004 (bando pubblico assegnazione edicole funerarie cimitero Papancie)

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 -Finalità.**
- Art. 2 -Competenze del servizio.**
- Art. 3 -Responsabilità.**
- Art. 4 -Atti a disposizione del pubblico.**

CAPO I -DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

- Art. 5 -Dichiarazione di morte.**
- Art. 6 -Denuncia della causa di morte.**

- Art. 7 -Comunicazione decessi dovuti a reati.**
- Art. 8 -Medico necroscopo.**
- Art. 9 -Rinvenimento parti di cadavere.**
- Art.10 -Autorizzazione alla sepoltura.**
- Art.11 -Nati morti e prodotti abortivi.**

CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.

- Art.12 -Periodo di osservazione.**
- Art.13 -Periodo di osservazione casi di morte improvvisa o apparente.**
- Art.14 -Periodo di osservazione casi di morte per malattie infettive.**
- Art.15 -Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.**

CAPO III- DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.

- Art.16 -Locali per osservazione cadaveri.**
- Art.17 -Obitori.**
- Art.18 -Depositi ed obitori speciali.**
- Art.19 -Osservazione salme di persone cui sono somministrati nuclidi radioattivi.**
- Art.20 -Celle frigorifere per la conservazione cadaveri.**

CAPO IV - FERETRI

- Art.21 - Deposizione cadavere nel feretro.**
- Art.22 - Obbligo del feretro individuale.**
- Art.23 - Caratteristiche dei feretri per inumazione.**
- Art.24 - Caratteristiche feretri per tumulazione.**
- Art.25 - Fornitura gratuita di feretri.**

CAPO V - TRASPORTO CADAVERI

- Art.26 - Trasporti funebri.**
- Art.27 - Classificazione dei servizi di trasporto funebre.**
- Art.28 - Trasporti gratuiti e a pagamento - Tariffe.**
- Art.29 - Diritto fisso comunale per trasporti funebri.**
- Art.30 - Trasporto cadaveri prima del periodo di osservazione.**
- Art.31 - Trasporto cadaveri deceduti per malattie infettive.**
- Art.32 - Carri funebri.**
- Art.33 - Rimesse funebri.**
- Art.34 - Orario per il trasporto.**
- Art.35 - Trasporto cadaveri.**
- Art.36 - Trasporto cadaveri fuori dal cimitero.**
- Art.37 - Trasporto morti per malattie infettive.**

- Art.38 - Trasporto salme per cremazione.**
- Art.39 - Trasporto salme all'estero o dall'estero.**
- Art.40 - Norme generali per i trasporti.**
- Art.41 - Feretri speciali per trasporto in altro comune.**
- Art.42 - Trasporto salme in periodi diversi.**
- Art.43 - Autorizzazione al trasporto.**
- Art.44 - Trasporto cadaveri destinati allo studio.**
- Art.45 - Trasporto ossa o resti umani.**

CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO.

- Art.46 - Riscontro diagnostico.**
- Art.47 - Riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività.**
- Art.48 - Comunicazioni su riscontri diagnostici.**

CAPO VII - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO.

- Art.49 - Rilascio cadaveri a scopo di studio.**
- Art.50 - Rilascio ossa a scopo di studio.**

CAPO VIII -PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

- Art.51 - Prelievo parti di cadaveri.**

CAPO IX - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.

- Art.52 - Autopsie.**
- Art.53 - Trattamenti per l'imbalsamazione.**
- Art.54 - Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività.**
- Art.55 - Trattamento antiputrefattivo.**

CAPO X - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI.

- Art.56 - Cimiteri.**
- Art.57 - Destinazione cimiteri**
- Art.58 - Gestione Cimiteri**
- Art.59 - Servizio di custodia**
- Art.60 - Registri cimiteriali.**

CAPO XI - COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.

- Art.61 - Planimetrie cimiteri.**
- Art.62 - Progetti di ampliamento.**
- Art.63 - Relazione tecnico-sanitaria.**
- Art.64 - Zona di rispetto.**
- Art.65 - Superficie dei lotti**
- Art.66 - Superficie dei lotti**
- Art.67 - Servizi igienici cimitero.**
- Art.68 - Recinzione**
- Art.69 - Aree concesse a sepolture private**
- Art.70 - Sepolture private.**

CAPO XII - CAMERA MORTUARIA.

- Art.71 - Camera mortuaria.**
- Art.72 - Caratteristiche camera mortuaria**

CAPO XIII - SALA PER AUTOPSIE.

- Art.73 - Sala per autopsie.**

CAPO XIV - OSSARIO COMUNE

- Art.74 - Ossario comune**

CAPO XV - INUMAZIONE

- Art.75 - Campi di inumazione**
- Art.76 - Divisione campi inumazione.**
- Art.77 - Fosse di inumazione.**
- Art.78 - Caratteristiche fosse.**
- Art.79 - Profondità fosse.**
- Art.80 - Fosse inumazione cadaveri di bambini.**
- Art.81 - Caratteristiche casse per inumazione.**

CAPO XVI - TUMULAZIONE.

- Art.82 - Tumulazioni.**
- Art.83 - Caratteristiche casse per tumulazione.**

CAPO XVII - CREMAZIONE.

- Art.84 - Cremazione cadaveri.**

CAPO XVIII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.

- Art.85 - Esumazione ordinarie.**
- Art.86 - Esumazioni straordinarie.**
- Art.87 - Periodo per le esumazioni**
- Art.88 - Ossa provenienti da esumazione.**
- Art.89 - Estumulazioni ordinarie.**
- Art.90 - Divieto di riduzione salme tumulate.**
- Art.91 - Estumulazioni straordinarie.**
- Art.92 - Norme per le estumulazioni.**

CAPO XIX - CONCESSIONI SEPOLTURE PRIVATE

- Art.93 - Sepolture private.**
 - Art.94 - Concessionari.**
 - Art.95 - Concessioni a collettività, enti o istituzioni.**
 - Art.96 - Modalità di concessione.**
 - Art.97 - Vigilanza del Sindaco.**
 - Art.98 - Durata e decorrenza delle concessioni.**
 - Art.99 - Decadenza della concessione.**
 - Art.100 - Effetti della decadenza o scadenza della concessione.**
 - Art.101 - Progetti per sepolture private.**
 - Art.102 - Manutenzione delle sepolture private.**
 - Art.103 - Sepolture private abbandonate.**
 - Art.104 - Revoca delle concessioni.**
 - Art.105 - Effetti della revoca delle concessioni.**
 - Art.106 - Concessioni anteriori al DPR 803/75.**
- ## **CAPO XX - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI.**

- Art.107 - Soppressione cimiteri.**

CAPO XXI - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI.

- Art.108 - Reparti speciali.**

CAPO XXII - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI.

- Art.109 - Sepolcri privati fuori dal cimitero.**

CAPO XXIII - POLIZIA INTERNA CIMITERI.

- Art.110 - Orario apertura.**
- Art.111 - Divieto d'ingresso.**

Art.112 - Riti religiosi.
Art.113 - Circolazione di veicoli.
Art.114 - Divieti speciali.
Art.115 - Epigrafi.
Art.116 - Ricordi e omaggi floreali.
Art.117 - Divieto di coltivazione.
Art.118 - Pulizia interna.
Art.119 - Esecuzione lavori da parte dei concessionari.
Art.120 - Recinzione aree.
Art.121 - Trasporto materiale.
Art.122 - Orario di lavoro.
Art.123 - Vigilanza e collaudo.

CAPO XXIV - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI.

Art.124 - Addetti ai cimiteri.
Art.125 - Custode.
Art.126 - Compiti necroforo.
Art.127 - Doveri specifici personale cimitero.

CAPO XXV - DISPOSIZIONI VARIE.

Art.128 - Decesso su navi o aeromobili.
Art.129 - Imprese pompe funebri:funzioni.
Art.130 - Imprese pompe funebri: divieti.

CAPO XXVI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art.131 - Prescrizioni Ministero della Sanità.
Art.132 - Sanzioni.
Art.133 - Abrogazione norme precedenti.
Art.134 - Concessioni pregresse per tombe di famiglia.
Art.135 - Sepolture private pregresse.
Art.136 - Decadenza concessioni pregresse.
Art.137 - Norma di rinvio.
Art.138 - Decorrenza.

TABELLA A. - TRASPORTI FUNEBRI - CATEGORIE.

TABELLA B. - TARIFFE - SERVIZI.

TABELLA C. - TARIFFE CONCESSIONI.

CAPITOLATO APPALTO SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

- Art.1 - Oggetto dell'appalto.**
- Art.2 - Durata e modalità dell'appalto.**
- Art.3 - Canone dell'appalto**
- Art.4 - Revisione delle tariffe**
- Art.5 - Pagamento del canone**
- Art.6 - Cauzione definitiva-Contratto**
- Art.7 - Contratto**
- Art.8 - Domicilio dell'appaltatore**
- Art.9 - Automezzi e locali**
- Art.10 - Tariffe**
- Art.11 - Pagamento dei servizi funebri**
- Art.12 - Rendiconti**
- Art.13 - Svolgimento dei servizi**
- Art.14 - Trasporti fuori Comune**
- Art.15 - Trasporti gratuiti**
- Art.16 - Personale**
- Art.17 - Osservanza dei contratti collettivi.**
- Art.18 - Obblighi assicurativi.**
- Art.19 - Obblighi del personale.**
- Art.20 - Infortuni e danni.**
- Art.21 - Servizi affini.**
- Art.22 - Penalità.**
- Art.23 - Risoluzione del contratto per inadempienza.**
- Art.24 - Controversia fra utenti ed appaltatore.**
- Art.25 - Controversie con il Comune**
- Art.26 - Divieto di subappalto**
- Art.27 - Costituzione in mora.**
- Art.28 - Spese a carico dell'appaltatore.**
- Art.29 - Domicilio dell'appaltatore**
- Art.30 - Gestione provvisoria**
- Art.31 - Titolo di preferenza**
- Art.32 - Riscatto del servizio**

**COMUNE DI CROTONE
REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA
(D.P.R. 10.9.1990, n.285)**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e coordinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia mortuaria dei cimiteri di Crotona, in armonia con il D.P.R. 10.9.1990, n.285 e con ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

Art.2

Competenze del servizio

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono esercitate dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.

Il Sindaco esercita le funzioni inerenti la Polizia Mortuaria, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica e del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. n.16, per quanto di competenza.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali anche in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8.6.1990, n. 142.

Ai sensi del sopra citato articolo 51, spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del presente Regolamento.

Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal Regolamento spettano ai dirigenti, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32 della legge 8.6.1990, n.142.

Art.3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art.4

Atti a disposizione del pubblico

Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a)-copia del presente Regolamento comunale;
- b)-il registro di cui all'art.59 del presente regolamento;
- c)-copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art.54 del DPR 10.9.1990, n.285).
- d)-copia dei provvedimenti sindacali con cui siano regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- e)-ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990, n.241;
- f)-il registro dei reclami e delle osservazioni.

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

Art.5

Dichiarazione di morte

La morte di una persona deve essere dichiarata all'Ufficiale di Stato Civile entro le 24 ore dal decesso.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Se la morte è avvenuta fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne siano informate.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dell'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine di cui sopra, all' Ufficiale di stato civile.

Art.6

Denuncia della causa di morte

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5, i medici, a norma dell'art.103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934,n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne dà immediata comunicazione all'Unità Socio Sanitaria Locale.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964,n.185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del DPR 13.2.1964, n.185.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune all'Autorità Sanitaria Locale. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una USSL diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima invia copia della scheda di morte all'USSL di residenza.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'USSL deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio comunale contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di

autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt.48 e 52.

Art.7

Comunicazione decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art.8

Medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D. 9.7.1939,n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'USSL.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'USSL che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 12-13-14, e comunque non dopo le 30 ore.

Art.9

Rinvenimento parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'USSL.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria l'USSL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

Art.10

Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del R.D. 9.7.1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.9

Art.11

Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'USSL.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla USSL accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.

Art.12

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975, n.644 e successive modificazioni.

Art.13

Periodo di osservazione casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.12.

Art.14

Periodo di osservazione casi di morte per malattie infettive

Nei casi la cui morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'USSL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art.15

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Coordinatore Sanitario dell'USSL adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.

Art.16 Locali per osservazione cadaveri

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.

In apposito locale dei cimiteri, distinto dall'obitorio, per il prescritto periodo di osservazione, devono essere ricevute le salme di persone :

- a)-morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b)-morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c)-ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art.17 Obitori

I cimiteri devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a)-mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b)-deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c)-deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, o trattamento igienico-conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.

Art.18 Depositi ed obitori speciali

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione od obitori presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art.19

Osservazione salme di persone cui sono somministrati nuclidi radioattivi

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dell'USSL in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del DPR 13.2.1964, n.185.

Art.20

Celle frigorifere per la conservazione cadaveri

L'USSL individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri.

Nel caso in cui l'obitorio e/o il deposito di osservazione vengano individuati nell'ambito di una struttura ospedaliera, l'onere di allestimento ed esercizio grava sul Comune;

Le celle frigorifere devono essere non meno di cinque.

CAPO IV

FERETRI

Art.21

Deposizione cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art.22

Obbligo del feretro individuale

Ogni feretro non può contenere che una sola salma.

Soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Art.23

Caratteristiche dei feretri per inumazione

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa non deve essere inferiore a 2 cm.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel

numero di cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collanti di sicura e duratura presa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore della Sanità.

Art.24

Caratteristiche feretri per tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm, Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.

Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Art.25

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per inumazione in fossa comune per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno viene stabilito previo accertamento da parte della Polizia Municipale.

CAPO V

TRASPORTO CADAVERI

Art.26

Trasporti funebri

Il Comune assume con diritto di privativa il servizio dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale.

Al medesimo servizio vi provvede mediante concessione a terzi, secondo le modalità stabilite nel capitolato d'appalto allegato al presente regolamento e del quale forma parte integrante e contestuale.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue in carro chiuso.

Art.27

Classificazione dei servizi di trasporto funebre

Le caratteristiche dei trasporti funebri in relazione alla natura dei carri e dei feretri e dei relativi addobbi, sono quelle risultanti dalla classificazione di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, del quale forma parte integrante e contestuale.

Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'USSL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art.28

Trasporti gratuiti e a pagamento - Tariffe

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a)-sono a pagamento, secondo la tariffa di cui alla tabella B allegata al presente regolamento e stabilita in relazione alla categoria del servizio, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali.

b)-sono a carico del Comune i trasporti di salme per le persone non in grado di sostenere la spesa, previo accertamento da parte della Polizia Municipale, e sempre che la salma debba essere inumata e il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.

E' escluso dalla tariffa di cui al comma precedente il costo del feretro.

Le tariffe sono determinate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.29

Diritto fisso comunale per trasporti funebri

Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'Estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di salme su strada, è dovuta al Comune, da parte dell'impresa funebre, sia alla partenza che all'arrivo, un diritto fisso, nella misura prevista nella citata tabella B.

Art.30

Trasporto cadaveri prima del periodo di osservazione

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art.31

Trasporto cadaveri deceduti per malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'USSL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.32

Carri funebri

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'USSL, che deve controllare almeno una volta l'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere, a richiesta,

esibito agli organi di vigilanza.

Art.33

Rimesse funebri

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e dalle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore sanitario dell'USSL.

Art.34

Orario per il trasporto

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità di sosta delle salme in transito.

Art.35

Trasporto cadaveri

L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

Art.36

Trasporto cadaveri fuori dal cimitero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art.37

Trasporto morti per malattie infettive

Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 36 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 24 e 41 seguendo le prescrizioni degli artt. 31 e 42.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 39 e 40 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-

diffusive di cui all'elenco previsto dal comma 1.

Art.38

Trasporto salme per cremazione

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.36

Art.39

Trasporto salme all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione.

Nel primo caso si applicano le prescrizioni cui all' art.27 del DPR 285/90.

Nel secondo caso si applicano le prescrizioni cui agli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.

In entrambi, nei casi di morti per malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art.40

Norme generali per i trasporti

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio secondo le prescrizioni di cui al precedente art.24.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art.37 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art.41

Feretri speciali per trasporto in altro comune

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art.24, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art.42

Trasporto salme in periodi diversi

Per il trasporto di cui all'art.40, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.43

Autorizzazione al trasporto

L'incaricato al trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art.44

Trasporto cadaveri destinati allo studio

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche si eseguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio per i trasporti funebri incaricato, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art.45

Trasporto ossa o resti umani

Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt.36 e 39

non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme di cui agli artt. 36 e 39.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del

defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI RISCONTRO DIAGNOSTICO.

Art.46 Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15.2.1961,n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute nell'ospedale, nelle cliniche e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art.47 Riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6,69 e 74 del DPR 13.2.1964, n.185, in quanto applicabili.

Art.48 Comunicazioni su riscontri diagnostici

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.6. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.6, comma 7.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VII RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO.

Art.49

Rilascio cadaveri a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40-41-42 e 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.90,n.285.

Art.50

Rilascio ossa a scopo di studio

Il Coordinatore sanitario dell'USSL, su richiesta scritta di direttori di sale anatomiche, può autorizzare la consegna ad istituti universitari di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VIII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art.51

Prelievo parti di cadaveri

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2.12.1975, n.644 e successive modificazioni.

CAPO IX

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.

Art.52

Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore

Sanitario dell'U.S.S.L. o delle U.S.S.L. interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.6. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulti una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie,R.D.27.7.1934, n°1265 e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.47.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dalla autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato,il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria.

Art.53

Trattamenti per l'imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a)-una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b)-distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 54

Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt.6, 69 e 74 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art.55

Trattamento antiputrefattivo

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.42 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt.12,13,14.

CAPO X

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI.

Art.56

Cimiteri

Il Comune di Crotone è dotato di due cimiteri: uno per il capoluogo e uno per la frazione di Papanice.

A norma dell'art. 337 del T.U., delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n.1265, i due cimiteri sono dotati di un reparto a sistema di inumazione.

La parte del cimitero del capoluogo indicata, usualmente, come vecchio cimitero e delimitata dalla piantina allegata viene dichiarata cimitero storico monumentale.

Art.57

Destinazione cimiteri

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione :

- a)-i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b)-i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c)-i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepolitura privata esistente nei cimiteri comunali;
- d)-i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.11;
- e)-i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art.58

Gestione Cimiteri

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita a mezzo del Dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.59

Servizio di custodia

Presso i cimiteri comunali è assicurato un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.10; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a)-le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, l'età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b)-le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c)-le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d)-qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art.60

Registri cimiteriali

I registri indicati nell'art.59 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO XI

COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI.DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.

Art.61

Planimetrie cimiteri

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state approntate modifiche ed ampliamenti.

Art.62

Progetti di ampliamento

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie vigenti.

Art.63

Relazione tecnico-sanitaria

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Tale relazione deve contenere la descrizione della area, delle vie d'accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

Art.64

Zona di rispetto

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a metri 100.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art.65

Superficie dei lotti

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.

Se il tempo di rotazione è stato fissato per il periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.89. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art.66

Superficie dei lotti

Nell'area di cui all'art.65, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a)-alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b)-a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio.
- c)-alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d)-a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art.67

Servizi igienici cimitero

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto ai cimiteri.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art.68

Recinzione

Il cimitero deve essere recintato, lungo il perimetro, da un muro avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art.69

Aree concesse a sepolture private

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo le norme e le condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art.70

Sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a)-nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione della durata di 15 o, in alternativa, della durata di 30 anni dalla data della sepoltura;
- b)-nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 30 anni dalla data della concessione;
- c)-nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 30 anni. Il termine decorre dalla data di concessione. Detto termine non si applica per le concessioni

riguardanti sepolture precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

d)-nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;

e)-nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 50 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;

f)-nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;

g)-nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate per la costruzione di cappelle, tombe di famiglia e di collettività,

prima dell'entrata in vigore del DPR 21.10.1975, n.803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione salvo quanto previsto dalla lett. c).

Per le concessioni di cui al comma precedente dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito dalle tariffe di cui alla tabella C allegata al presente regolamento.

Le concessioni medesime, escluse quelle di cui alla lettera g), possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale e previo il pagamento del 50% della tariffa per la concessione determinata all'atto del rinnovo.

Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e le inumazioni, sia per le estumulazioni e le esumazioni.

CAPO XII

CAMERA MORTUARIA.

Art.71

Camera mortuaria

Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

Art.72

Catteristiche camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice o da altro materiale facilmente lavabile, il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il

facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XIII SALA PER AUTOPSIE.

Art.73 Sala per autopsie

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art.72.

Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento, nonchè di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione

CAPO XIV OSSARIO COMUNE

Art.74 Ossario comune

Ogni cimitero è dotato di ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa proveniente dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art.89 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XV INUMAZIONE

Art.75 Campi di inumazione

I campi destinati all'inumazione, all'aperto e al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art.76 Divisione campi inumazione

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e la utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art.77

Fosse di inumazione

Ogni fossa di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art.78

Caratteristiche fosse

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.79

Profondità fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.80

Fosse inumazione cadaveri di bambini

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art.81

Caratteristiche casse per inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno aventi le caratteristiche previste dall'art. 23 del presente regolamento.

CAPO XVI TUMULAZIONE.

Art.82 Tumulazioni

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas e devono essere in grado di mantenere nel tempo tali profondità.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare la eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 83 Caratteristiche casse per tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 24 e 41 del presente regolamento.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero neutralizzare i gas della putrefazione.

CAPO XVII CREMAZIONE.

Art.84 Cremazione cadaveri

Per la costruzione di eventuale crematorio - che dovrà avvenire all'interno del cimitero - e per la cremazione dei cadaveri si osservano le norme contenute negli artt. 78- 79-80 e 81 del

Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10.9.1990,n.285.

CAPO XVIII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.

Art. 85

Esumazione ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art.82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Art. 86

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall' autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'U.S.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art.87

Periodo per le esumazioni

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a)-nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;

b)-quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.88

Ossa provenienti da esumazione

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in

concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art 45.

Dell'esumazione sarà data notizia, almeno un mese prima, a cura del Sindaco e su segnalazione del custode, ai familiari per l'eventuale domanda di cui al comma precedente.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10-9.82, n° 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art.89

Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni, quando non si tratta di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art 82 del D.P.R. 285/90.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Coordinatore sanitario.

Art. 90

Divieto di riduzione salme tumulate

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice Penale.

Art. 91

Estumulazioni straordinarie

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 92

Norme per le estumulazioni

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.86 del presente regolamento.

CAPO XIX

CONCESSIONI SEPOLTURE PRIVATE

Art.93

Sepulture private

La sepultura privata consiste nel diritto d'uso delle sepulture indicate nell'art.70 del presente regolamento.

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata;
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, gli organi, del concessionario;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista dall'allegata tabella C ;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepultura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", nè per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune ed in tale caso sono validi gli effetti di cui al successivo art. 100.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.

Fra i casi di decadenza della concessione vi è l'obbligo di costruire la sepultura entro il termine stabilito con l'atto di concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepulture private a persone o ad enti che mirino a

farne oggetto di lucro e di speculazione.

Nei casi di retrocessione o revoca della concessione, il concessionario non può vantare alcuna pretesa per rimborsi, diritti, indennità ecc...

Art.94

Concessionari

Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti o Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di uso della sepoltura spetta alle persone dei concessionari e dei loro familiari od eredi.

Nelle sepolture private, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, può essere autorizzata l'uso della sepoltura di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia.

Art. 95

Concessioni a collettività, enti o istituzioni

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti o istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art.96

Modalità di concessione

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il cimitero, il tipo di concessione richiesta e, se la richiesta viene provvisoriamente presentata da terzi, il concessionario.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni previste dal presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda medesima.

Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono state destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:

- a)-di persone anziane che dimostrino di non avere parenti o eredi che possano provvedere.
- b)-di chi richieda la concessione in occasione della sepoltura e i posti disponibili siano destinati ad accogliere il coniuge o parente di 1° grado del defunto per cui la concessione è richiesta.

Art.97

Vigilanza del Sindaco

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.

Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria e del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art.98

Durata e decorrenza delle concessioni

Tutte le concessioni per sepolture private di cui al presente regolamento hanno la durata prevista dall'art.70, salvo rinnovo, con decorrenza dalla data del contratto e previo il pagamento della tariffa prevista dalla tabella C allegata al presente regolamento.

Il Comune provvederà a segnalare al concessionario la scadenza della concessione, che potrà essere rinnovata solo dopo la scadenza medesima.

Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fossero reperibili, la segnalazione verrà eseguita mediante pubbliche affissioni all'Albo Pretorio del Comune e presso il Cimitero.

Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Art.99

Decadenza della concessione

La concessione decade di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza, quando :

a)-per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata data;

b)-per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto, salvo proroga concessa dalla Giunta Comunale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo di messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

Art.100

Effetti della decadenza o scadenza della concessione

In ogni caso di decadenza o scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art.934 del Codice Civile.

Art.101

Progetti per sepolture private

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del Coordinatore sanitario dell'USSL.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

Art.102

Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile o opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere, per spese di manutenzione, un contributo pari al 15% del costo reale delle sepolture private medesime, per come indicato nella tabella C allegata al presente regolamento, in ragione del tipo di concessione e numero dei posti assegnati.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art.103

Sepolture private abbandonate

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art.104

Revoca delle concessioni

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'art.103.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Comunale notificata agli interessati a mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di sei mesi.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare eventuali opposizioni.

Art.105

Effetti della revoca delle concessioni

Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il Coordinatore Sanitario dell'USSL, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Art.106

Concessioni anteriori al DPR 803/75

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 803/75, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art.98 del DPR 285/90.

CAPO XX

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI.

Art.107

Soppressione cimiteri

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli artt.96-97-98 e 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285.

CAPO XXI

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI.

Art.108

Reparti speciali

Per l'eventuale previsione di reparti speciali e separati si applicano le disposizioni previste dall'art.100 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990,n.285.

CAPO XXII

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI.

Art.109

Sepolcri privati fuori dal cimitero

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri si osservano le norme previste dagli artt. 101- 102-103-104 e 105 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285.

CAPO XXIII

POLIZIA INTERNA CIMITERI.

Art.110

Orario apertura

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa agli ingressi dei cimiteri medesimi.

Art.111

Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso nei cimiteri:

- a)-ai minori di 14 anni, non accompagnati da persone adulte;
- b)-alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- c)-alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d)-a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art.112

Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art. 113

Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero.

Il Sindaco può autorizzare altresì la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al Cimitero, previa la fissazione dei percorsi e orari.

Art. 114

Divieti speciali

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in specie:

- a)-fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b)-introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale del cimitero;
- c)-rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d)-buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi;
- e)-portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza preventiva autorizzazione;
- f)-calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g)-disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h)-scattare fotografie od effettuare riprese senza preventiva autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i)-eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l)-chiedere elemosina;
- m)-assistere alla esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

I divieti precedenti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Si applicano, da parte del personale addetto alla custodia, le sanzioni previste dal successivo art. 132.

Art. 115

Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Art.116

Ricordi e omaggi floreali

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, dei barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i

passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si disporrà la rimozione.

Art.117

Divieto di coltivazione

Ogni coltivazione nel recinto del Cimitero è rigorosamente vietata.

Il Sindaco potrà autorizzare, dietro regolare domanda, la coltivazione di fiori e piante secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Art.118

Pulizia interna

Le strade interne del cimitero, i viali e gli altri spazi fra le sepolture dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro rifiuto o impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.

Art.119

Esecuzione lavori da parte dei concessionari

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, manutenzioni - i concessionari dovranno ottenere la preventiva approvazione del progetto relativo e il rilascio di apposito permesso.

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, dovranno attenersi scrupolosamente all'osservanza delle prescrizioni impartite con l'apposito permesso.

Gli esecutori dei lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Art.120

Recinzione aree

Durante l'esecuzione dei lavori privati si dovrà procedere alla recinzione degli spazi assegnati.

E' vietato occupare spazi attigui senza la preventiva autorizzazione.

Art.121

Trasporto materiale

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio di personale deve essere seguito l'itinerario prestabilito dal custode.

I materiali di scavo, di demolizione devono essere di volta in volta trasportati alla pubblica discarica.

Art.122

Orario di lavoro

I giorni e l'orario durante i quali possono essere eseguiti lavori sono fissati dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa agli ingressi dei cimiteri.

Art.123

Vigilanza e collaudo

L'Amministrazione Comunale controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi accordati e le prescrizioni del presente regolamento; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

Le opere una volta ultimate sono soggette al collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO XXIV

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI.

Art.124

Addetti ai cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla dotazione organica del Comune.

Esso dipende, fatta salva la competenza del Coordinatore Sanitario dell'USSL, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel cimitero della frazione di Papanice l'unico incaricato espletterà le funzioni di custode e di necroforo ed ogni altra prevista dal presente regolamento.

Il personale dei cimiteri, in relazione ad esigenze di servizio, può essere adibito nei lavori propri della qualifica ricoperta nei due cimiteri comunali, su disposizione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.125

Custode

Il custode conserva le chiavi degli ingressi e dei locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore di apertura al pubblico della struttura.

Il custode detiene i registri di cui agli artt. 59 e 60 del presente regolamento e vigila su tutte le operazioni che vengono all'interno del cimitero.

In particolare provvede :

a)-a ritirare, per ogni feretro ricevuto e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale di incassatura di salma o resti mortali;

b)-ad aggiornare i registri con i dati di cui all'art.59;

c)-a sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;

d)-ad assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;

e)-ad assistere e sorvegliare, insieme al responsabile del Servizio Sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendo il relativo verbale, nonchè, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengano eseguite nel cimitero;

- f)-a tenere aggiornata, con appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- g)-a vietare qualsiasi lavoro o intervento sulle tombe senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità e i progetti approvati;
- h)-a custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- i)-a segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- l)-a denunciare al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'USSL qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel Cimitero;
- m)-ad attenersi a tutte le prescrizioni che venissero impartite dal Sindaco o dal Direttore dell'U.T.C. o dal Coordinatore Sanitario dell'USSL e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.
- n)-ad applicare le sanzioni previste dal successivo art. 132, dandone comunicazione al proprio dirigente di Servizio.

Art.126

Compiti necroforo

Il necroforo, oltre a coadiuvare il custode nelle operazioni di cui all'articolo precedente, adempirà ai seguenti servizi principali:

- a)-l'escavazione delle fosse per le inumazioni e la sepoltura delle salme nei campi;
- b)-le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c)-raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa;
- d)-provvedere alle operazioni di pulizia di tutto il cimitero e alla cura delle piante e dei fiori nelle zone pertinenti;
- e)-provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro;
- f)-fornire ausilio agli operatori delle imprese di pompe funebri a caricare e scaricare la salma dal carro funebre;

Art.127

Doveri specifici personale cimitero

Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose.

E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito.E' parimenti vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO XXV

DISPOSIZIONI VARIE.

Art.128

Decesso su navi o aeromobili

Per i decessi verificatisi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale si applicano le norme previste dall'art. 33 del D.P.R. 12.10.1990, n.285.

Art.129

Imprese pompe funebri:funzioni

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono:

- a)-svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie dei defunti, sia presso gli uffici comunali che enti di culto;
- b)-fornire feretri e gli accessori relativi;
- c)-prestare eventuali cure alla salma;
- d)-effettuare il trasporto di salme;

Per l'esercizio di tali attività è necessario che l'impresa di pompe funebri sia in possesso delle relative licenze e, in particolare :

- a)-essere iscritta al registro della Camera di Commercio come "impresa di onoranze e trasporti funebri";
- b)-essere in possesso di "autorizzazione al commercio di bare, casse, contenitori mortuari comunque denominati ed ogni articolo ed arredo funerario direttamente connesso alle onoranze funebri pertinenti al decesso di persone";
- c)-essere in possesso di autorizzazione di polizia rilasciata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. per l'esercizio di "agenzia d'affari per disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persona e inerenti le onoranze funebri ed espletamento delle pratiche amministrative inerenti al servizio funebre";
- d)-in caso di effettuazione diretta del trasporto di salme, essere intestatari di carro funebre abilitato con certificato di idoneità igienica, rilasciato dall'USSL ai sensi dell'art.20 del DPR 10.9.1990, n.285, nonchè del provvedimento del Sindaco concernente l'individuazione della rimessa del carro funebre, ai sensi del citato DPR 285/90.

Nell'assolvimento delle loro incombenze, le imprese di pompe funebri devono, inoltre, attenersi a tutte le norme previste dal presente regolamento e alle altre disposizioni di legge in tema di polizia mortuaria e igiene pubblica.

Art.130

Imprese pompe funebri: divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a)-di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b)-di sostare negli uffici e locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c)-di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d)-di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine ad onorari o per altro motivo privato;
- e)-di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

CAPO XXVI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art.131

Prescrizioni Ministero della Sanità

Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'USSL, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonchè per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 10.9.1990, n.285.

Art. 132

Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.7.1961, n.603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n.689.

Art.133

Abrogazione norme precedenti

Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione podestarile n. 96 del 10.02.1934, è abrogato.

E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria approvato con il DPR 10.9.1990, n.285.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R.D. 9.12.1926, n.2389, convertito con legge 15.3.1928, n.833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con D.M. del 15.12.1927.

Art. 134

Concessioni pregresse per tombe di famiglia

Le concessioni per tombe di famiglie, assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione medesimo.

Art.135

Sepulture private pregresse

Per quanto riguarda le sepolture private pregresse, a sistema di tumulazione, costruite dal Comune (loculi) e per le quali non risulti essere stato stipulato un relativo atto di concessione, il Comune, per il tramite dell'Ufficio Tecnico, procederà ad un censimento delle sepolture medesime, utilizzando anche i dati contenuti nei registri di morte presenti nei cimiteri; tale censimento verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e presso i Cimiteri.

Art.136

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme di cui al DPR 10.9.1990, n.285, al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ogni altra norma vigente.

Art. 137

Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto comunale, salvo quanto previsto dall'art.345 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.7.1934, n.1265.

TABELLA A.

TRASPORTI FUNEBRI - CATEGORIE.

I trasporti funebri da eseguire nel Comune di Crotone sono articolati sulle seguenti categorie, nelle quali sono descritte le caratteristiche di ciascuna di essa.

I CATEGORIA :

trasporto di feretro in legno pregiato, con autovettura ed eventuale accompagnamento di uno o più carri porta corone e/o onoranze funebri particolari.

II CATEGORIA :

trasporto di feretro in legno pregiato, per la tumulazione, con autovettura.

III CATEGORIA :

trasporto di feretro in legno comune, per la tumulazione o l'inumazione, con autovettura.

IV CATEGORIA :

trasporto feretro in legno comune, per l'inumazione.

Il trasporto deve essere, comunque, effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

TABELLA B.

TARIFFE - SERVIZI.

1) trasporto funebre di I categoria	£. 160.000
2) trasporto funebre di II categoria	£. 100.000
3) trasporto funebre di III categoria	£. 60.000
4) trasporto funebre di IV categoria	esonerato

I trasporti funebri nella frazione di Papanice o nelle contrade saranno eseguiti con le medesime norme dei trasporti del Capoluogo.

E' tuttavia consentita una maggiorazione di una cifra pari a £. 150 (centocinquanta) Km. computando i chilometri di andata e ritorno.

La classificazione delle autovetture per i trasporti di cui sopra sarà effettuata con apposito provvedimento.

TARIFFA DIRITTI FISSI COMUNALI

a)-diritto fisso per trasporto su strada di feretro proveniente da o destinato ad altro comune o all'estero:

£. 25.000

TARIFFE SERVIZI SPECIALI.

1) Esumazione ordinaria	£. 20.000
2) Esumazione straordinaria	£. 20.000
3) Estumulazione ordinaria	£. 30.000
4) Estumulazione straordinaria	£. 30.000

TABELLA C.

TARIFFE CONCESSIONI.

1) Concessione o rinnovo di concessione di aree per sepolture private ad inumazione della durata di 15 anni.

£. 150.000

2) Concessione o rinnovo di concessione di aree per sepolture private ad inumazione della durata di 30 anni.

£. 300.000

3) Concessione o rinnovo di concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

£.1.380.000

4) Concessione o rinnovo di concessione di aree per sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività (tombe di famiglia), con un limite massimo di sei loculi e un minimo di due, al metro quadro.

£. 300.000

5) Concessione o rinnovo di concessione di aree per costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività, al metro quadro.

£. 900.000

6) Concessione o rinnovo di concessione di celletta ossario.

£. 300.000

7) Concessione o rinnovo di concessione di celletta cineraria.

£. 300.000

La tariffa di concessioni o rinnovo di concessione per sepolture private realizzate dal Comune è aumentata del 15% quale contributo per spese di manutenzione; le spese di manutenzione rimangono invece a carico dei concessionari per le opere realizzate a propria cura e spese.

A titolo di cauzione per la posa in opera di lapide marmorea dovrà inoltre essere versata la somma di lire 100.000.

Le tariffe di concessione di cui alla presente tabella non sono comprensive dei diritti di registrazione, i quali dovranno essere versati nella misura prevista all'atto della stipula della concessione medesima.

C A P I T O L A T O
A P P A L T O S E R V I Z I O
T R A S P O R T I F U N E B R I

Art.1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio dei trasporti funebri che il Comune ha assunto con diritto di privativa ai sensi dell'art.1 del T.U. 15.10.1925, n.2578 e successive modifiche e integrazioni.

Art.2

Durata e modalità dell'appalto

L'appalto ha durata di anni nove a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto.

L'appalto sarà a licitazione privata fra imprese, o consorzio di imprese, in possesso della autorizzazioni di cui all'art.129 del Regolamento di Polizia Mortuaria e attrezzate per lo svolgimento di tale servizio, nel rispetto delle norme antimafia di cui alla legge 13-9-1982, n.646 ; 23-12-1982, n 936; 19-3-1990, n 55 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.3

Canone dell'appalto

Il canone di appalto è costituito dall'aggio offerto nella misura più vantaggiosa sui proventi del servizio, in base alla tariffa approvata dal Consiglio Comunale quale risulterà dalla licitazione privata con sistema di schede segrete.

Art.4

Revisione delle tariffe

L'appaltatore può chiedere la revisione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale quando il tasso di inflazione raggiunga il 5%.

Verificandosi tale circostanza e ove non fosse possibile raggiungere un accordo sulle tariffe, l'appaltatore potrà recedere dal contratto previa disdetta da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della cessazione, senza però avere diritto ad alcun compenso o indennizzo per la sua recessione.

Art.5

Pagamento del canone

Il pagamento del canone avverrà a periodi mensili posticipati.

Il ritardo nei versamenti è produttivo di mora del 10% a favore del Comune.

Qualora il ritardo nel versamento degli aggi dovuti si protragga oltre il mese, l'Amministrazione potrà dichiarare automaticamente risolto il contratto con la perdita della cauzione versata dall'impresa appaltatrice.

Art.6

Cauzione definitiva-Contratto

Prima di stipulare il contratto, l'impresa appaltatrice dovrà eseguire il deposito della cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonchè a titolo di risarcimento

danni o rifusione spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per inadempimenti del concessionario.

L'ammontare della cauzione rimane fissata nella misura del 20% del presunto introito annuo derivante dalla gestione del servizio.

La cauzione stessa sarà versata in valuta corrente.

E' facoltà dell'Amministrazione accettare titoli di Stato.

E' stabilito che l'impresa appaltratrice è tenuta ad integrare la cauzione per la parte di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi in tutto o in parte per inadempienze del concessionario.

E' pure stabilito il reintegro della cauzione in caso di accertato maggior introito annuo rispetto a quello preventivamente valutato ovvero conseguentemente ad una maggiorazione delle tariffe.

Art.7

Contratto

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine di giorni venti dalla comunicazione all'impresa dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di controllo della deliberazione consiliare di aggiudicazione.

L'aggiudicazione dell'appalto non si intende definitiva se non dopo intervenuta l'esecutività a termine di legge della deliberazione stessa.

Per le spese contrattuali il concessionario anticiperà un deposito per il presunto ammontare delle spese stesse.

Art.8

Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore deve per contratto eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto stesso presso il Comune tutte le intimazioni e notificazioni eseguite a mezzo del messo comunale a tale domicilio saranno ritenute valide per ogni conseguente effetto.

Art.9

Automezzi e locali

All'offerta presentata per l'appalto, il concorrente dovrà presentare la fotografia degli automezzi da destinare ai trasporti funebri.

Gli automezzi debbono possedere le caratteristiche previste dall'art. 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285, e possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dell'unità sanitaria locale.

Gli automezzi devono essere mantenuti in perfetta efficienza e decoro e assoggettati a disinfezione almeno una volta ogni dieci giorni, salvo che tale disinfezione non sia resa necessaria di volta in volta per eventuali colaticci fuoriusciti dal feretro.

L'impresa dovrà disporre di idoneo ufficio munito di telefono.

L'orario di apertura al pubblico rimane fissato in tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

I locali per il ricovero dei carri, degli attrezzi e per il deposito delle casse mortuarie dovranno essere riconosciuti idonei dall'Unità Socio-Sanitaria Locale, ai sensi dell'art.21 del

D.P.R. 10-9-1990, n 285.

L'Amministrazione ha diritto ad effettuare ogni ispezione per constatare la corrispondenza alle prescrizioni sopra indicate di tutto quanto concerne l'insieme delle attrezzature di servizio.

Art.10

Tariffe

Il servizio va effettuato sotto la più rigorosa osservanza delle tariffe approvate dall'Amministrazione.

Le tariffe devono essere esposte ben visibili al pubblico.

Per esazione di importi non corrispondenti alle tariffe approvate dall'Amministrazione il concessionario sarà assoggettato ad una penalità pari al doppio delle maggiorazioni applicate.

In caso di recidiva, l'Amministrazione si riserva di dichiarare risolto l'appalto con decorrenza dall'ottavo giorno della comunicazione del provvedimento, data con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.11

Pagamento dei servizi funebri

Ogni servizio, ogni prestazione, ogni mansione disciplinata e regolamentata dalla tariffa dei servizi trasporti funebri deve essere accompagnata dal versamento della relativa tassa.

Le ricevute di versamento dovranno essere staccate da appositi bollettari predisposti dall'Amministrazione Comunale, dati regolarmente in carico al concessionario del servizio, previa numerazione, vidimazione e registrazione.

Nella bolletta dovrà indicarsi il nominativo del richiedente il servizio, il nominativo del defunto, il luogo, l'ora e la data della prestazione.

Ogni somma incassata senza il rilascio della prescritta ricevuta compilata come sopra deve intendersi arbitraria e penalizzata con penalità pari al doppio della tassa irregolarmente esatta, da prelevarsi dalla cauzione, con obbligo di reintegro.

In caso di recidiva l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione ed eventuale risarcimento dei danni.

Art.12

Rendiconti

Alla fine di ogni mese l'appaltatore dovrà presentare all'Ufficio di Ragioneria del Comune un rendiconto corredato dei bollettari e degli altri documenti contabili e versare al Tesoriere del Comune l'aggio dovuto all'ammontare degli introiti effettuati.

L'Amministrazione dispone contestuale controllo ed applica sulle bollette rendicontate la data e gli estremi del rendiconto relativo alla contabilizzazione di dette bollette.

I bollettari esauriti vengono versati alla Ragioneria con regolare scarico.

Art.13

Svolgimento dei servizi

I trasporti delle salme nel territorio del Comune possono essere effettuati esclusivamente dall'impresa appaltatrice con i propri mezzi.

Il servizio dovrà essere eseguito con il massimo ordine e puntualità, seguendo gli itinerari

prestabili dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

L'automezzo adibito al trasporto dovrà trovarsi nel luogo indicato nella bolletta all'ora ivi prestabilita.

Dovranno comunque essere osservate le norme previste in materia di trasporti di cadaveri dal D.P.R. 10-9.1990, n 285.

Art.14

Trasporti fuori Comune

I trasporti fuori Comune saranno consentiti all'appaltatore in regime di libera concorrenza con le imprese di trasporti di altri Comuni.

I trasporti provenienti da fuori Comune possono essere effettuati da imprese esterne, purchè non svolgano servizio nell'ambito territoriale del Comune.

I funerali di dette salme di provenienza esterna non possono avere funerali nel territorio comunale se non servendosi dei mezzi dell'impresa concessionaria appaltatrice del servizio comunale e dietro pagamento della relativa tassa.

Art.15

Trasporti gratuiti

L'appaltatore è tenuto ad eseguire gratuitamente i servizi di trasporti per poveri non abbienti le cui spese funebri sono a carico del Comune.

Sono considerati poveri non abbienti coloro che risultino tali da accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale.

Il Sindaco potrà valutare di volta in volta l'applicabilità della norma.

L'appaltatore dovrà pure eseguire gratuitamente il trasporto dei cadaveri abbandonati.

Per tali servizi la bara è carico del Comune.

Art.16

Personale

L'impresa dovrà disporre del personale necessario allo svolgimento del servizio.

Il personale dovrà indossare una divisa approvata dall'Amministrazione Comunale.

Qualora qualche addetto al servizio fosse ritenuto inabile o comunque non rispondente alle esigenze del servizio per moralità o modalità, il concessionario - a giudizio dell'Amministrazione ed a sua richiesta - è tenuto a sostituirlo.

L'interessato, colpito dal provvedimento, potrà ricorrere alla Giunta Municipale, che deciderà inappellabilmente.

Art.17

Osservanza dei contratti collettivi

L'appaltatore si obbliga di osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto stesso e degli accordi locali, fino alla rinnovazione degli stessi, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e di ogni altra

sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'inosservanza a tali norme, accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa comunicata dall'Ispettorato del lavoro, comporterà il sequestro della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata. Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che siano stati adempiuti gli obblighi predetti, con conferma da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Di tutte le inadempienze di cui sopra l'impresa non potrà opporre eccezioni alcune al Comune, nè avrà titolo a risarcimento danni di alcun genere.

Art.18

Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere delle spese a carico del Comune, o in solido con il Comune, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

Art.19

Obblighi del personale

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso confacente con particolari funzioni e condizioni del servizio.

L'appaltatore si impegna a richiamare, multare ed eventualmente sostituire i dipendenti che mantengono un comportamento non confacente alle esigenze, o che sono trascurati nel servizio o che abbiano un contegno riprovevole.

La cattiva condotta sarà causa di licenziamento.

Le richieste del Comune in ordine ai provvedimenti disciplinari del personale sono impegnativi per il concessionario.

I procedimenti disciplinari e le modalità di adozione dei provvedimenti stessi sono stabiliti dal Regolamento organico vigente per il personale del Comune.

Art. 20

Infortunati e danni

L'impresa appaltatrice risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto alcuno di rivalsa o compenso da parte del Comune.

Art.21

Servizi affini

Il servizio dei trasporti funebri può estendersi anche alle prestazioni accessorie, quali addobbi, forniture di feretri, corone e simili, senza però alcun diritto di privativa.

Per tali prestazioni ed attività non rientranti nell'appalto dei servizi assunti con diritto di privativa dal Comune, l'impresa dovrà essere munita di autorizzazione commerciale, previa iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

Per lo svolgimento di attività per conto dei familiari del defunto, come stampa, affissione di manifesti, acquisto di loculi, l'impresa dovrà essere munita della licenza di polizia prevista dall'art.115 del T.U della legge di P.S.

Art.22

Penalità

In caso di infrazioni ritenute lievi, a giudizio insindacabile della Giunta Municipale, si applicherà la penale di lire 100.000 (centomila).

In caso di recidiva per infrazioni lievi la penale di cui al comma precedente sarà raddoppiata o potranno applicarsi più severe misure a giudizio della Giunta Municipale.

Infrazioni e inadempienze più gravi potranno comportare l'incameramento della cauzione e la rottura del contratto.

Art.23

Risoluzione del contratto per inadempienza

Si conviene l'esclusione di ogni formalità per la risoluzione del contratto per grave inadempienza, essendo sufficiente il preavviso di un mese notificato a mezzo messo, ovvero mediante lettera raccomandata.

Art.24

Controversia fra utenti ed appaltatore

Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti ed appaltatore sarà deferita al giudizio del Sindaco, che l'appaltatore si obbliga ad osservare con rinuncia al ricorso all'Autorità Giudiziaria.

E' fatto salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il giudizio del Sindaco non venisse accettato dal privato cittadino.

Art.25

Controversie con il Comune

Ogni questione che dovesse insorgere tra Comune ed appaltatore in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, oppure in merito all'esatta interpretazione di norme contrattuali, verrà deferita ad un collegio arbitrale, il quale deciderà senza formalità di giudizio.

Il collegio sarà formato da tre arbitri: uno nominato dall'Amministrazione, uno dall'appaltatore, e uno dal Presidente del Tribunale.

La decisione arbitrale sarà inappellabile.

Le parti rinunciano espressamente al ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono per l'arbitrato le norme del codice di procedura civile.

Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato la domanda di arbitrato.

La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

Art.26

Divieto di subappalto

E' vietato all'impresa di cedere o subappaltare il servizio senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione e salvo il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

In caso di infrazione alle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi si intenderà l'appaltatore.

Art. 27

Costituzione in mora

I termini e le comminatorie del presente contratto operano senza obbligo per il Comune e della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 28

Spese a carico dell'appaltatore

Tutte le spese inerenti il presente contratto o a questo conseguenziali, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del Comune.

Art.29

Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune, in via _____ La notificazione e le limitazioni sono effettuate dal messo comunale.

Art.30

Gestione provvisoria

L'impresa è tenuta ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, per un tempo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali della cessata gestione, dietro invito scritto dell'Amministrazione Comunale preceduto da regolare deliberazione.

Art.31

Titolo di preferenza

L'impresa appaltatrice ha titolo di preferenza per l'assunzione dell'appalto del servizio dopo la scadenza del presente contratto, sempre che offra parità di condizioni contrattuali con quelle più vantaggiose per il Comune offerte da impresa concorrente e salvo che il Comune non intenda organizzare altrimenti il servizio.

Art.32

Riscatto del servizio

Il Comune si riserva la possibilità di riscattare il servizio prima della scadenza del contratto, previo preavviso di un anno, senza che l'impresa possa avanzare pretese di risarcimento di danni o indennizzi di sorta.

^^^^^^

a cura Segreteria Generale